



Via Villa Caracciolo - 83031 Ariano Irpino (AV)

e-mail: avis01600x@istruzione.it - sito web: www.iisgdegruttola.edu.it - Tel. 0825.871579

Cod. Mecc. Scuola: AVIS01600X - Cod. Fiscale: 81001170646

Ariano Irpino, 27 marzo 2026

I.I.S.S. "GIUSEPPE DE GRUTTOLA"
ARIANO IRPINO (AV)
Prot. 0003620 del 27/03/2026
VII (Uscita)

- All'Albo
- Al Sito web
- Portale Argo ScuolaNext (Bachecca)
- Ai docenti
- Al DSGA

Circolare interna n. 74

OGGETTO: Indicazioni operative per la fruizione delle ferie - personale docente a tempo determinato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). L'Art. 55 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

VISO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. L'Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012) sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 Art.38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge. Dichiarazione congiunta n.2 allegata al CCNL, chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- a) decesso;
- b) malattia e infortunio;

- c) risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- d) congedo obbligatorio per maternità o paternità;

VISTA l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17 giugno 2024;

fornisce le seguenti indicazioni operative:

i docenti con contratto a tempo determinato sono invitati a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche quali:

- a) vacanze natalizie;
- b) vacanze pasquali;
- c) giorni di sospensione delle attività didattiche deliberate dalla Giunta Regionale;
- d) periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2026, in assenza di attività didattiche e/o funzionali all'insegnamento deliberate dagli organi collegiali.

Pertanto, si invita per il personale con contratto a tempo determinato di presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (sopra indicati), tramite il portale ARGO (ARGO Personale) *entro e non oltre il 31/03/2026*.

In assenza di quanto su raccomandato, le ferie verranno attribuite d'ufficio sulla base dei criteri generali sopra menzionati.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Aragiusto
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993